



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 130 / 2025

DEL 16/04/2025

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) i quali stabiliscono:

- che a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di diverse percentuali che tengono conto della popolazione residente. La percentuale da applicare al Comune di Induno Olona, comune con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, è pari al 30%, a regime a partire dal 01/01/2024;

- che in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% della suddetta percentuale rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

- che, in relazione al nuovo importo dell'indennità di funzione del sindaco, sono adeguate anche le indennità del vicesindaco, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali, secondo le percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al D.P.C.M. 04.04.2000 n. 119;

PRESO ATTO che la citata legge di bilancio prevede che la maggiore spesa derivante dall'incremento delle suddette indennità sia posta a carico dello Stato che ha stanziato, a tal fine, idonee risorse da ripartire tra i comuni con un decreto del Ministro dell'Interno, a titolo di concorso alla copertura di questo maggior onere sostenuto dai comuni;

PRESO ATTO altresì:

- della Circolare dell'Anci n. 8 del 07.01.2022 con la quale si esaminano le modifiche all'indennità dei Sindaci e degli Amministratori locali introdotte dall'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022);

- della Circolare dell'Anci n. 43 del 20.01.2022 con la quale viene precisato che il trattamento economico complessivo da prendere a riferimento per il calcolo dell'incremento è quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad €. 13.800,00 e non quello dei Presidenti delle regioni;

VISTO che la legge di bilancio demandava alle Amministrazioni comunali la valutazione sulla possibilità di optare per una corresponsione della nuova indennità di funzione nella misura integrale sin dal 2022, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, incrementando quindi gli importi della suddetta indennità con le percentuali che altrimenti sarebbero applicate solo dall'anno 2024;

PRESO ATTO che la decorrenza dell'incremento integrale dell'indennità di carica è stato previsto dalla legge a regime dal 2024;

FATTO CONSTARE, alla luce di quanto sopra ed in esito all'istruttoria svolta, che le misure dell'indennità in argomento per l'anno 2025 sono quelle previste a regime della legge di bilancio 2022;

EVIDENZIATO che, dai calcoli effettuati, il Comune di Induno Olona prevede di incassare dal Ministero dell'Interno, a titolo di concorso all'incremento delle indennità degli amministratori per l'anno 2025 dovuta alla rideterminazione delle indennità di Sindaci ed amministratori conseguenti alla Legge 234/2021 (legge di stabilità 2022), l'importo di € 62.106,18 da introitare al capitolo 2010186 " Contributo incremento indennità amministratori";

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. Di impegnare l'indennità di funzione per l'anno 2024, pari alla spesa di € 171.396,00 da imputarsi al cap. 103 01 01 1010 "indennità di carica componenti giunta comunale" e di € 14.700,00 da imputarsi al cap 102 01 01 1000 "irap amministratori" del Bilancio di previsione 2025-

2027, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi di quanto previsto con propria determinazione n. 384/2022;

3. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 16/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)